



CITTA' DI CHIERI

Area Polizia Locale e Protezione Civile

ORDINANZA N. 138 Chieri, 29/04/2026

OGGETTO: TEMPORANEE MODIFICHE ALLA VIABILITA' IN VIA AVEZZANA DAL GIORNO 01/05/2026 AL GIORNO 25/05/2026

Il Dirigente Area Polizia Locale e Protezione Civile

Premesso che in data 29/04/26 prot. 23198 il Sig. M.S., legale rappresentante della ditta ERREGI COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Roma – Via Tuscolana 741 – P. Iva 10864091003, presentava istanza di proroga ordinanza di temporanea modifica alla viabilità consistente nella *TEMPORANEA SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE* in VIA AVEZZANA nel tratto di strada compreso tra Via Nostra Signora della Scala e Via Garibaldi dal giorno 01/05/26 al giorno 25/05/26 CON ORARIO 0-24 per la posa di tubazione gas metano;

Vista l'autorizzazione di manomissione suolo pubblico n° 03/2025;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;

Visti gli articoli. 2, 6, 7 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285;

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della Strada emanato con Decreto Presidente della Repubblica n. 495 del 16.12.92, e successive modifiche;

Visto il Testo Unico degli Enti locali Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 – art. 107;

Visto il decreto sindacale n. 12 del 30.04.2025;

Visto l'incarico di elevata qualificazione affidato con provvedimento del Dirigente in data 23/10/2025 prot. n. 57494/2025 al Dott. Scuttari Federico,

ORDINA

1) la *TEMPORANEA ISTITUZIONE DI UN'AREA DI CANTIERE* in VIA AVEZZANA nel tratto di strada compreso tra Via Nostra Signora della Scala e Via Garibaldi dal giorno 01/05/26 al giorno 25/05/26 CON ORARIO 0-24 per i motivi descritti in premessa;

2) la *TEMPORANEA SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE* in VIA AVEZZANA nel tratto di strada compreso tra Via Nostra Signora della Scala e Via Garibaldi dal giorno 01/05/26 al giorno 25/05/26 CON ORARIO 0-24 e per le motivazioni indicate in premessa;

3) il *TEMPORANEO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA* in VIA AVEZZANA nel tratto di strada compreso tra Via Nostra Signora della Scala e Via Garibaldi come da segnaletica posta in loco, per il medesimo periodo, orario di cui al punto 1);

4) Al Sig. M.S., legale rappresentante della ditta ERREGI COSTRUZIONI S.r.l. esecutrice dei lavori:
• il posizionamento della segnaletica stradale per la modifica della viabilità, in modo conforme quanto disposto dal Titolo II del Decreto Presidente della Repubblica n. 495 del 16.12.92, e successive modifiche in particolare : sia posto su Via delle Rosine ang Via Vittorio Emanuele II un segnale di "DIVIETO DI

TRANSITO ai veicoli con massa superiore a 2,5t", un segnale di "LAVORI IN CORSO" con pannello integrativo "VIA AVEZZANA CHIUSA", - su Via Avezzana ang. Via Albussano sia posto un segnale di "LAVORI IN CORSO" con pannello integrativo "STRADA CHIUSA A MT....", un segnale di "DIVIETO DI TRANSITO" con pannello integrativo "ECCEPTE RESIDENTI E DIRETTI ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE"

- nelle zone di divieto di sosta il segnale "DIVIETO DI SOSTA" con pannello integrativo "RIMOZIONE FORZATA"
 - la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori;
 - la posa in opera ed il mantenimento della segnaletica diurna e notturna del cantiere prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. e degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. 495/1992 e s.m.i.;
 - che sia garantita la circolazione pedonale in sicurezza;
- 5) l'informazione del presente provvedimento ai residenti, alla locale Stazione Carabinieri, alla Croce Rossa Italiana - delegazione di Chieri, ai Vigili del Fuoco – Distaccamento di Chieri, al Consorzio Chierese per i Servizi, alle linee di trasporto pubblico che transitano sulle strade interessate dal presente provvedimento;
- 6) la presente ordinanza revoca ogni altro provvedimento di viabilità emesso precedentemente in contrasto con essa;
- 7) che l'efficacia della presente ordinanza sia subordinata all'apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del Decreto Presidente della Repubblica n. 495 del 16.12.92, e successive modifiche;
- 8) che il personale di Polizia Locale e gli altri Agenti della Polizia Stradale siano incaricati della vigilanza e dell'esatta osservanza della presente ordinanza.

AVVERTE

- **variazioni alla presente ordinanza potranno essere impartite, secondo necessità, direttamente dal personale della Polizia Locale e dagli altri organi di Polizia di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 285/1992;**
 - **che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.**
- che a norma dell'art. 8 della Legge n. 241/90 il Responsabile del Procedimento è il Vice Comandante Dott. Federico Scuttari;
- **per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.**

Il Dirigente
Area Polizia Locale e Protezione Civile
MARCELLO PORTOGALLO / ArubaPEC S.p.A.